

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2598

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati NAPOLITANO FRANCESCO e ROBERTI

Presentata il 6 settembre 1965

Reversibilità della pensione straordinaria a vita ai diretti congiunti
dei decorati della medaglia d'oro al valor militare

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 21 novembre 1963, n. 358, la Camera, nel concedere la pensione straordinaria a vita ai decorati di medaglia d'oro al valor militare viventi e legando all'alta ricompensa un vantaggio economico di un certo rilievo, ha inteso certamente identificare nella Medaglia d'oro al valor militare, l'espressione più pura delle virtù patriottiche intese quale amore verso la Patria ed il prossimo.

Se la Nazione guarda con fierezza le sue medaglie d'oro al valor militare, espressione vivente della sua migliore storia e delle sue nobili tradizioni, non può non considerare con lo stesso ammirato orgoglio i più diretti congiunti: le madri, i padri, le vedove, che con il loro esempio, con il loro sprone morale, con l'amore e l'educazione ad essi inculcati, hanno certamente contribuito a formare il cittadino esemplare ed eccezionale.

Tali diretti congiunti delle Medaglie d'oro al valor militare, in considerazione dell'età

e delle malferme condizioni fisiche, spesso non sono al riparo dalla miseria che ne mette in pericolo quel rispetto morale a cui hanno diritto, per lo strettissimo legame di parentela con cittadini universalmente indicati quali esempi di virtù civili e militari, che non hanno esitato a rischiare la propria vita per difendere la collettività, rendendo ad essa servizi incalcolabili.

Il provvedimento che ci onoriamo sottoporre all'approvazione del Parlamento tende a colmare l'inesplicabile lacuna e concedere a tale meritevole categoria un tangibile segno di riconoscimento, rendendo reversibile l'assegno straordinario a vita concesso con la legge 21 febbraio 1963, n. 358.

I congiunti che godranno dell'assegno di medaglia per reversibilità non raggiungono il migliaio, e andranno gradatamente scemando, per cui l'onere dello Stato è veramente esiguo specie in rapporto all'alta finalità che si prefigge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 3 della legge 21 novembre 1963, n. 358, è modificato come segue:

« Nei riguardi degli eredi del decorato resta fermo il diritto alla reversibilità dell'as-

segno straordinario di cui al precedente articolo 1 previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni ».

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio 1966, si farà fronte con lo stanziamento di cui al capitolo corrispondente al n. 2931 dell'esercizio 1965.